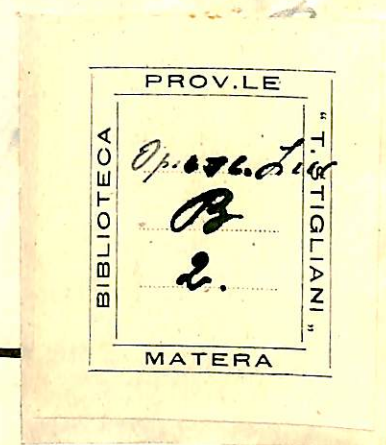


69263

Monografia n. 16



CAV. UFF. EGIDIO MIADONNA

CONSIGLIERE DI PREFETTURA

~~~~~

MONOGRAFIA N.

PAGO VEIANO - PROV. DI BENEVENTO

IL FEUDO DISABITATO E GLI USI CIVICI



## IL FEUDO DISABITATO E GLI USI CIVICI

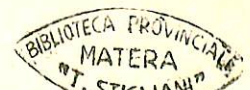
IN quel di Pago Veiano, vetustissimo paese appartenente all'antico principato di Benevento, si agita un'annosissima ed intricata controversia demaniale tra i voluti usurpatori ed i naturali del luogo, controversia, che alimentata dalle ire dei partiti locali, più di una volta ha messo in serio pericolo l'ordine pubblico, giacchè quei cittadini e senza essere edotti della vera portata della questione giuridica, ma sballati da elementi interessati si sono abbandonati a sommosse popolari, che sono state poi represses con mezzi molto persuasivi.

Numerose e pregievoli sono le allegazioni del Comune e degli interessati, dalle quali lo stato di diritto è stato sviscerato e confortato da una esauriente documentazione.

Accennando per <sup>incidente</sup> ~~incidente~~ agli atti da me esaminati, rilevo, che il caso di Pago Veiano è più che raro, unico, poichè dopo più di un secolo dalla data della sentenza della Commissione Feudale emessa il 26 febbraio 1810, questa non fu mai eseguita se non per un solo capo, quello che riguarda il demanio Caccarano, del quale per altro si è fatto scempio con le ordinanze commissariali del 14 agosto 1814 e 31 dicembre dello stesso anno.

Negata dalla citata sentenza la feudalità all'intero territorio, ne consegue che tutto ciò che non fu riconosciuto demanio feudale, deve essere considerato come demanio universale nei limiti, bene inteso, determinati dal catasto e con ogni rispetto delle terre appadronati, delle burgensatiche e delle colonie perpetue.

Non è punto mia intenzione di trattare in una rivista la definizione di tale annosa controversia, di cui è investito il R. Commissario Rimpartitore per la liquidazione degli usi civici per la Campania ed a detto Magistrato lasciamo il difficile compito, ma a me preme soltanto esprimere il mio modesto parere sulla interpretazione giuridica fra feudo abitato e quello ~~disabitato~~.



di-  
abitato, giacchè la controversia dibattutissima si fonda sul fatto, se il feudo Torreloggia o Terrarubea debba considerarsi abitato oppure disabitato,

Prima di entrare nell'esame della tesi prospettataci, è opportuno accennare qualche parola molto sommariamente sull'origine del feudo nella legislazione medioevale.

Circa l'epoca in cui i feudi incominciarono come istituzione sociale ad esistere in Europa, è discorde la opinione degli scrittori. Alcuni fanno derivare i feudi dal dominio dei romani, i quali avrebbero concesso i territori conquistati ai Capitani più valorosi, e dopo la morte di essi ai loro figli che si trovassero in servizio militare; e ciò per custodire e difendere le frontiere dell'impero dalle escursioni ed invasioni dei barbari.

Altri per contrario opinano, che i feudi derivano da nazioni germaniche, le quali invasero la parte occidentale dell'impero dei Cesari.

L'opinione di questi ultimi è sostenuta da ragioni di molto valore.

Lo Struvio nel suo Sintagma di diritto feudale, lo riconosce affermando che i soli storici di cose germaniche, parlano di feudi, che la istituzione di questi si attaglia propriamente all'indole degli antichi germani, i quali come dediti alle guerre, era presumibile che avessero essi per i primi introdotto questo singolare istituto militare.

Erano i germani, popoli, come mirabilmente li definisce Tacito, poveri, guerrieri e pastori, ma tra le nazioni barbare i più distinti per il loro costume e per la loro istituzione politiche aggiungendo che la guerra era l'unica e principale loro occupazione ( Tacito - De Moribus Germanorum - Cap. 5 ) E Cesare scrivendo di essi disse "omnis in venationibus, atque in studiis rei militaris constitit " ( G. Cesare - De Bello Gallico - lib. 6 cap. 6 )

I popoli germani nei primi tempi essendo interamente dedicati alla guerra furono poco amanti dell'agricoltura.

Le terre, che i loro Re, o Capi ad essi distribuivano, venivano concesse per un anno solo, scorso il quale ritornavano ad essere pubbliche; e ciò per timore, che affezionandosi alla proprietà venissero distratti dalle spedizioni militari, che erano la loro principale occupazione. Ma col tempo sperimentata una vita men agitata dalle vicissitudini della guerra, ed affezionatisi alle terre da essi migliorate, desiderarono di goderne i frutti e quindi domandarono la facoltà di poter trasmettere ai loro eredi quei medesimi terreni che a loro erano stati concessi a titolo precario.

Sembrò cosa ingiusta espellere coloro, che avevano fatto sempre il loro dovere, ed avevano eseguite le condizioni, in base alle quali erano state concessi originariamente i terreni. Perciò Carlo Martello aderì alle loro domande e fu egli il primo presso i Franchi che per pacificare i suoi seguaci lasciò loro non solo i terreni durante la vita, ma permise ancora, che venissero trasmessi ai discendenti. Ed allorchè gli mancarono altri beni da fare ai suoi guerrieri, distribuì quelli delle chiese, che passarono anche essi ai successori dei concessionari.

Siffatte concessioni, però, vennero revocate in parte da Re Pipino, per effetto di una visione di S. EUCHERIO, vescovi di Orleans, il quale manifestò di aver veduto Carlo Martello tormentato nelle fiamme infernali per le concessioni delle terre ecclesiastiche. Ma Carlo il Calvo, ritenendo che i suoi guerrieri con maggior coraggio esporrebbero la loro vita nelle battaglie, quando sapessero, che dopo la loro morte gli eredi succedessero nel godimento dei beni da essi posseduti e non sarebbero esposti alle funeste conseguenze della miseria, adottò interamente il sistema di Carlo Martello intorno ai feudi della Chiesa, che distribuì ai suoi militari e perciò con i suoi Capitolari diede principio alla grande generale rivoluzione, che cioè i terreni ceduti rimanessero nella famiglia dei concessionari.

Ed ecco come incominciarono a sorgere i benefici o feudi, parola che alcuni vogliono riscontrare nella latina feodere ( patto ) altri in fides ( fedeltà ) ed altri nelle parole germaniche quali sono feald ( terre ), pel servizio militare oppure feod ( godimento del soldo )

Certamente questa istituzione politica, amministrata da conquistatori non si poteva manifestare che come il riordinamento e la organizzazione della cosa conquistata, sulla quale, ch~~e~~ aveva conquistato, rappresentando l'esclusivo dominio, lo chiamava con questo nome, o con quello corretto di demanio.

Il demanio, adunque, del co~~q~~quistatore era costituito da tutte quelle ~~ter~~ terre, da tutte quelle università; da tutte quelle cose e persino da tutte quelle persone, sulle quali egli dominava, il che vuol dire da tutta intera la regione conquistata con le cose che vi si trovavano, eccetto quelle modeste superficie, che erano state lasciate al dominio privato di qualche persona a durissima condizione e quelle poche cose che erano sfuggite ai suoi occhi.

Ora nell'istituire il feudo, il dominatore niente altro faceva per rispetto al suo demanio, che dividere le superficie territoriali ai suoi compagni di ventura (beneficium), con l'obbligo a costoro di essergli fedeli e di esercitare taluni servizi per lui (officia) rimanendo sp~~es~~sisim~~e~~ una parte dicesse alle università, le quali originalmente le possedevano. Talvolta ne riteneva, infine, un'altra parte per se con la condizione però, in tutti questi casi di lasciare agli abitanti di quelle regioni l'uso in quelle terre, per sopperire ai loro bisogni, ut ne fame pereant vitam inermem ducant. Sicchè rinacque, o meglio fu ri-suggellata con la costituzione feudale la destinazione all'uso pubblico di quelle superficie, donde scaturì il loro carattere principale, quello della inalienabilità.

E stato necessario accennare all'origine del feudo e degli usi civici, perchè dai numerosi documenti esibiti dal Comune di Pago Veiano risultò che nel 1320 Terrarubea o Terraloggia era comune e fu tassata per once 4 e tari 15 e che nel 1349 fu distrutto dal violentissimo terremoto del 9 settembre.

Nel 1482 lo stesso feudo di Torreloggia fu per la prima volta denunciato alla R. Camera della Sommaria per la successione, da Tinello Marello come feudo disabitato ed in tale denuncia Tammaro o Terraloggia piccola, fu detto Casale e quindi centro abitato. Nel 1700 essendo pervenute tanto Terraloggia grande, che Tammaro a Francesco Pignatelli, que-

sti lo donò al suo figliuolo primogenito Fabrizio, marchese di S. Marco dei Cavuoti con la giurisdizione delle cause civili criminali e miste.

Nè vale la pretesa che il comune intende accampare, cioè di far dichiarare Torreloggia demanio feudale di Pago, soggetto perciò agli usi civici di questa popolazione e conseguentemente a divisione in massa con l'accantonamento di una quota parte di esso in compenso degli usi civici suddetti, che nel 1320 le due popolazioni ben distinte, l'una accasata in Terraloggia e tassata per once 4 a tari 5 e l'altra, accasata in Pago e più importante della prima, perchè maggiormente tassata con once 4 e tari 5 e grana 13.

Per conseguenza, distrutta Torreloggia dal terremoto, la sua popolazione rimase anche essa distrutta o dispersa, e che da allora in poi il feudo suddetto diventò feudo rustico o disabitato, completamente estraneo alla Università ed alla popolazione di Pago, che invece continuò a godere del proprio feudo, poscia diviso nel 1806, ma che non ebbe nulla a vedere col feudo di Torreloggia, che fu dai rispettivi e successivi feudatari sempre posseduto come feudo rustico disabitato e quindi esente da qualsiasi uso civico.

Sembra confortare tale ipotesi, il fatto della iscrizione del feudo di Terraloggia nel Censuario del 1696, per cui detto feudo è tassato nella misura del 30 per cento della sua rendita.

Infatti occorre tener presente, che proprio i feudi disabitati erano tassati in ragione del 30 per cento in ordine al pagamento dell'adoca (dovuta tanto sui feudi abitati, che su quelli disabitati), mentre per i feudi abitati la tassa dell'adoca comprendeva la metà della rendita del feudo, per cui il 25 per cento il feudatario riversava sui vassalli abitanti l'università, e l'altra metà, cioè l'altro 25 per cento pagava egli stesso.

Nè può suffragare per la prova dell'abitabilità del feudo Torreloggia l'affermare che nell'1700; il feudo stesso venne trasmesso con la giurisdizione delle cause civili, criminali e miste, perchè trattandosi in origine di feudo abitato e quindi concesso con la giurisdizione, è chiaro che, il feudatario anche se il feudo era divenuto disabitato aveva l'interesse di conservare tutti i possibili diritti, derivanti dal-

sti lo donò al suo figliuolo primogenito Fabrizio, marchese di S. Marco dei Cavuoti con la giurisdizione delle cause civili criminali e miste.

Nè vale la pretesa che il comune intende accampare, cioè di far dichiarare Torreloggia demanio feudale di Pago, soggetto perciò agli usi civili di questa popolazione e conseguentemente a divisione in massa con l'accantonamento di una quota parte di esso in compenso degli usi civici suddetti, che nel 1320 le due popolazioni ben distinte, l'una accasata in Terraloggia e tassata per once 4 a tari 5 e l'altra, accasata in Pago e più importante della prima, perchè maggiormente tassata con once 4 e tari 5 e grana 13.

Per conseguenza, distrutta Torreloggia dal terremoto, la sua popolazione rimase anche essa distrutta o dispersa, e che da allora in poi il feudo suddetto diventò feudo rustico o disabitato, completamente estraneo alla Università ed alla popolazione di Pago, che invece continuò a godere del proprio feudo, poscia diviso nel 1806, ma che non ebbe nulla a vedere col feudo di Torreloggia, che fu dai rispettivi e successivi feudatari sempre posseduto come feudo rustico disabitato e quindi esente da qualsiasi uso civico.

Sembra confortare tale ipotesi, il fatto della iscrizione del feudo di Terraloggia nel Censuario del 1696, per cui detto feudo è tassato nella misura del 30 per cento della sua rendita.

Infatti occorretener presente, che proprio i feudi disabitati erano tassati in ragione del 30 per cento in ordine al pagamento dell'adoca (dovuta tanto sui feudi abitati, che su quelli disabitati), mentre per i feudi abitati la tassa dell'adoca comprendeva la metà della rendita del feudo, per cui il 25 per cento il feudatario riversava sui vassalli abitanti l'università, e l'altra metà, cioè l'altro 25 per cento pagava egli stesso.

Nè può suffragare per la prova dell'abitabilità del feudo Torreloggia l'affermare che nell'1700; il feudo stesso venne trasmesso con la giurisdizione delle cause civili, criminali e miste, perchè trattandosi in origine di feudo abitato e quindi concesso con la giurisdizione, è chiaro che, il feudatario anche se il feudo era divenuto disabitato aveva l'interesse di conservare tutti i possibili diritti, derivanti dal-

la concessione e quindi anche la giurisdizione, per il caso che il feudo, con la ricostituzione dell'università, diventasse abitato.

Si osserva a questo proposito, che feudo disabitato non significa privo affatto di uomini, anzi vi dovevano essere dei villici, dei semplici homines per la coltivazione delle terre, e questi villani per le loro cause civili, criminali e miste erano soggette alla giurisdizione del Barone.

Aggiungiamo che di questi feudi disabitati, la feudalità del territorio chiamavasi universale, vale a dire che non vi si poteva concepire allodi, né demani dell'università, né esercizi di usi civici, e quindi erano esercibili dal feudatario tutti quei diritti già notati.

I territori costituenti feudi disabitati erano oggetto di semplice donazione del Principe dai beni di propria pertinenza, perciò le loro estensioni non si trovavano descritte nei catasti onciari dei comuni limitrofi. Da ciò deriva quella regola, che la prova di rusticità del feudo debba risultare, non solo dalla speciale e separata concessione del principe, ma dal fatto di non trovarsi la superficie di esso accatastata nei territori dei comuni finitimi ( sentenza della Commissione feudale 27 agosto 1810 Comune di Buon Albergo e suo ex feudatario Bollettino feudale N. 26 del 1810 pag. 934. 3° considerazione ).

Però è da avvertirsi, che se un feudo da abitato diveniva disabitato, esso non mutava per questo la sua indole, e perciò il diritto agli usi civici non si estingueva a favore di coloro, che potevano riabilitarli in seguito, ( sentenza della Commissione feudale del 2 giugno 1810 comune di S. Salvatore Telesino e Duca di Puglianello-Bollettino feudale del 1810 ); e se concesso originariamente disabitato, veniva a popolarsi, gli usi civici non nascevano di diritto in tutto il territorio, ma poteva non verificarsi soltanto delle servitù acquistate ( vedi le due sentenze della Commissione feudale, l'una del 10 giugno 1810 pel Comune di Casalnuovo di Puglia e suo ex feudatario e l'altra del Comune di Montemitri e Duca di Canzano del 24 agosto 1810-nel Bollettino feudale n. 26 pag. 836. )

La caratteristica, intanto, di tale concessione consisteva specialmente nell'essere fatta con atto separato dalla investitura di un feudo

nobile, comunque il concessionario fosse stato investito di feudi abitati, perciò i feudi rustici o disabitati dicenvasi pure feudi separati cioè distinti dal territorio giurisdizionale e concessi separatamente dalla concessione del feudo nobile, del quale non risentivano gli obblighi, fatta eccezione dell'addo. Egli è per questo, che la giurisprudenza degli antichi tribunali fissò la regola, che la feudalità universale non si possa presumere per essere una eccezione, e chi l'allega deve provare la concessione separata.

Questa è la questione in diritto, in fatto il Comune di Pago Veiano ha bisogno di dimostrare con documenti incomputabili di essere la sua popolazione università abitante nel feudo di Torreloggia, tenendo presente, che gli usi civici possono competere soltanto all'università abitante nel feudo, onde è necessario che siano proseguiti ed intensificati le ricerche degli atti antichi, per dimostrare i diritti, che si pretendono vantare sul feudo in controversia.

In merito si può anche invocare il beneficio degli art. 27 e seguenti del R. Decreto 22 maggio 1924 N. 751, i quali dispongono, che i Commissari Regionali procederanno non solo su istanza degli interessati, ma anche di ufficio all'accertamento, alla reintegra e ripartizione delle terre e tutto ciò che possa riguardare in materia di pubblici demani il diritto delle popolazioni

Catanzaro 31 Marzo 1927

Cav. Uff. EGIDIO Avv. MIADONNA

Sottoprefetto del Regno, già competente del Tribunale demaniale della Provincia di Benevento.

*Egidio Miadonna*



Inventario n. 3815

